

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

Art. 25

(Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005)

1.La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituita dalla seguente:

<<a)il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;>>.

2.Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, è inserita la seguente:

<<d bis)un esperto in infettivologia;>>.

3.Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:

<<4.I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.>>.